



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.  
Avv. Maria Masi*

Roma, 15 novembre 2021

*Ill.mi Signori*

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Prof. Mario Draghi*

- MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Dott. Daniele Franco*

- MINISTRA DELLA GIUSTIZIA

*Prof.ssa Marta Cartabia*

S E D I

**via e-mail**

**OGGETTO: ipotesi di modifica all'art. 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.**

*Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri,*

*Ill.mo Ministro dell'Economia e delle Finanze,*

*Gent.ma Ministra della Giustizia,*

il Consiglio Nazionale Forense desidera esprimere la forte preoccupazione suscitata dalla ipotesi di modifica all'art. 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia contenuta nella legge di Bilancio, laddove impedisce al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato.

Si tratta di una disposizione di più che dubbia costituzionalità che subordina l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha a più riprese ribadito l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori, già a partire dai casi della *cautio pro expensis* (C. cost. 29 novembre 1960 n.67) e, nella specifica materia tributaria, della clausola *solve et repete* (C. cost. 24 marzo 1961 n.21).

Esemplificativa appare, ancora, la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del DPR n.131/1986 (TU disposizioni imposta di registro), "nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba

essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata", esprimendo il principio motivazionale secondo il quale non ci possono essere ostacoli di natura fiscale o contributiva all'accesso alla giustizia per il cittadino (C. cost. 6 dicembre 2002 n.522).

Fin dai suoi primi arresti, dunque, il giudice delle leggi ha reputato illegittima l'imposizione di oneri tributari e fiscali che rendessero «presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attività processuali», conseguenza «in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione» (C. cost. 27 giugno 1963, n.113)

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo più volte è intervenuta per ribadire che le norme procedurali anche se volte a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia non devono creare ostacoli all'accesso alla giustizia né rendere l'esercizio del diritto particolarmente gravoso.

Peraltro, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è già sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione (C. cost. n. 522/2002). Tali considerazioni destituiscono di fondamento le argomentazioni della relazione tecnica alla norma in parola, laddove individua come obiettivo della modifica "l'incremento della capacità di Equitalia giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato".

Non si può, inoltre, non sottolineare come, considerate le ripetute disfunzioni dei servizi telematici della Giustizia, una disposizione di tale tenore finirebbe con il determinare ingiustificabili decadenze in caso di non corretto funzionamento degli stessi, come pure di meri errori o sviste.

Un siffatto sistema, come peraltro riferito dalla stessa relazione tecnica - che discorre di notevole contrazione dei tempi di svolgimento del processo -, andrebbe inevitabilmente a provocare una inaccettabile compressione dell'accesso alla giustizia, a scapito dei cittadini e soprattutto a danno dei più deboli, nonché a gravare ulteriormente l'Avvocatura, anche sotto il profilo della responsabilità professionale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Consiglio Nazionale Forense chiede espressamente il Vs. autorevole e risoluto intervento volto a stralciare la norma in oggetto, a tutela di quelle garanzie che costituiscono le fondamenta del diritto alla Giustizia.

Con i migliori saluti

LA PRESIDENTE F.F.

*Avv. Maria Masi*

